

COMITATO COMUNALE GEMELLAGGI

REGOLAMENTO

ALLEGATO B
ALLA DELIBERA C.C. 7/GM.
N° 83 DEL 17.12.2003
IL SEGRETARIO COMUNALE

ART. 1 PRINCIPI

L'Amministrazione Comunale di S. Mauro Pascoli favorisce l'instaurazione di rapporti di gemellaggio con enti territoriali anche di altre nazioni al fine di stabilire e sviluppare con essi legami di solidarietà, come strumento di:

- conoscenza e comprensione tra i popoli;
- sostegno e difesa della pace e dei principi di libertà;
- cooperazione ed integrazione tra culture e civiltà diverse per favorire situazioni di progresso civile, culturale, economico e sociale, attraverso interscambio di esperienze;
- sostegno alle iniziative rivolte ai giovani.

ART. 2 PUBBLICIZZAZIONE DEI GEMELLAGGI

Le "Carte" originali di gemellaggio sono esposte in apposito spazio nella Residenza Municipale.

E' riconosciuta l'opportunità di pubblicizzare gli "status" di gemellaggio con cartelli indicatori posti sulle principali vie di accesso al paese e con altri mezzi di diffusione.

ART. 3 ISTITUZIONE COMITATO PER I GEMELLAGGI

E' istituito nel Comune di S. Mauro Pascoli il COMITATO PER I GEMELLAGGI con il compito di:

- condividere e partecipare ai percorsi istituzionali per la conclusione di gemellaggi;
- programmare, organizzare e coordinare le varie iniziative finalizzate a mantenere, favorire e sviluppare i rapporti e le attività di gemellaggio promossi dal Comune con Enti Territoriali di altri Paesi;
- favorire la sensibilizzazione della cittadinanza alle motivazioni del gemellaggio ed una diffusa e consapevole sua partecipazione alle iniziative connesse, con particolare riguardo alla mobilitazione delle associazioni, organismi e gruppi sociali che operano nel Comune nei settori economico, sociale, culturale, scolastico, sportivo, ecc.
- ricercare risorse finanziarie per sostenere le spese connesse alle attività di gemellaggio, anche attraverso il coinvolgimento dei privati e l'organizzazione di manifestazioni.

ART. 4 RUOLO DEL COMITATO PER I GEMELLAGGI

Il COMITATO PER I GEMELLAGGI è la proiezione operativa dell'Amministrazione Comunale che rimane responsabile in via esclusiva delle scelte e degli orientamenti di fondo sui gemellaggi.

Nell'esercizio della sua attività il COMITATO PER I GEMELLAGGI, d'intesa con l'Amministrazione Comunale, terrà costanti rapporti con il mondo dell'Associazionismo locale e con le varie componenti sociali del territorio curando la diffusione di una coscienza europeista tra i cittadini nella consapevolezza che il gemellaggio ha un profondo ed irrinunciabile significato politico, volto a favorire anche l'unità politica dell'Europa al servizio della pace e della fratellanza tra i popoli.

ART. 5 COMPOSIZIONE DEL COMITATO

Il COMITATO PER I GEMELLAGGI è composto da un minimo di sette ed un massimo di venti membri.

Ne fanno parte di diritto l'Assessore con delega ai gemellaggi, con funzioni di Presidente, ed un rappresentante per ciascun gruppo consiliare, designato dal capogruppo anche tra persone esterne al Consiglio Comunale.

Gli altri membri sono designati dall'Assemblea delle Associazioni culturali, sportive, sociali, di volontariato e di categoria del territorio e degli organismi espressione del mondo scolastico, appositamente convocata dall'Assessore con delega ai Gemellaggi.

Il COMITATO viene nominato con deliberazione della Giunta Comunale e viene rinnovato entro 90 giorni dalla elezione del Consiglio Comunale; fino al rinnovo rimane in carica il COMITATO uscente, fatta eccezione per l'Assessore con delega ai Gemellaggi, che subentra al momento dell'assunzione della carica.

La composizione del COMITATO può essere integrata in ogni momento, fermo restando il limite massimo di cui al comma 1, con espressa deliberazione della Giunta Comunale. A tal fine il gruppo interessato farà pervenire specifica richiesta al COMITATO, che, previa valutazione dell'accogliibilità della stessa, la girerà all'Amministrazione per i provvedimenti di competenza.

La partecipazione è volontaria e gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute dai singoli membri per le finalità connesse alle finalità del COMITATO e per attività preventivamente autorizzate dal Comune.

ART. 6 DECADENZA DA MEMBRO DEL COMITATO

I membri del COMITATO, fatta eccezione per l'Assessore con delega ai Gemellaggi, decadono:

- a) per dimissioni;
- b) per assenza ingiustificata (più di tre consecutive)
- c) su richiesta della componente che rappresenta;
- d) su richiesta della totalità degli altri membri.

ART. 7 ATTIVITA' DEL COMITATO

Il COMITATO si riunisce in locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

Di ogni incontro dovrà essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il COMITATO si riunisce almeno due volte all'anno:

- entro il 30 Settembre, per proporre all'Amministrazione il programma relativo all'anno successivo che dovrà essere sottoposto all'approvazione della Giunta Comunale anche al fine della predisposizione dello schema di bilancio e l'iscrizione dei relativi stanziamenti;
- entro il 30 Giugno per presentare all'Amministrazione il rendiconto dell'attività dell'anno precedente e per la verifica del programma per l'anno in corso.

Il COMITATO si riunisce, altresì, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o lo chieda l'Assessore con delega ai Gemellaggi o almeno un quinto dei componenti del Comitato stesso.

Il Comitato si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei componenti assegnati.

La convocazione, con ordine del giorno, dovrà essere trasmessa almeno tre giorni prima della riunione; per motivate ragioni di urgenza la riunione potrà essere indetta senza preavviso ed utilizzando qualsiasi mezzo di comunicazione.

Tutte le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; nell'eventualità di una parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Il COMITATO sceglie al suo interno un Segretario che cura la gestione amministrativa del Comitato e redige il verbale delle sedute.

Il collegamento fra COMITATO e Amministrazione è assicurato dalla Segreteria del Comune attraverso un proprio dipendente appositamente individuato..

Il COMITATO può convocare incontri con le associazioni, Enti, e Gruppi rappresentativi della realtà locale per raccogliere e confrontare proposte sui progetti di gemellaggio e attività o iniziative conseguenti.

ART. 8 COORDINATORE

Il COMITATO elegge al suo interno un Coordinatore, da scegliersi tra i rappresentanti delle Associazioni aderenti, con compiti operativi di attuazione dei programmi.

Le funzioni operative del Coordinatore consistono nel coadiuvare il Presidente nella gestione del Comitato, ed in particolare:

- a) curare l'organizzazione, insieme al Comune, delle visite dei rappresentanti delle città gemellate o candidate al gemellaggio;
- b) mantenere e sviluppare i contatti con le istituzioni e le associazioni delle città gemellate al fine di favorire un interscambio culturale, economico e sociale tra le diverse comunità;
- c) programmare, organizzare e coordinare le varie iniziative connesse alle attività di gemellaggio;
- d) collaborare con la struttura organizzativa del Comune per la richiesta di finanziamenti anche europei a sostegno dei gemellaggi.

ART. 9 MEZZI FINANZIARI

I mezzi finanziari a disposizione del COMITATO per il suo funzionamento e per l'esplicazione della sua attività sono assicurati, oltre che dai contributi provenienti da privati, enti ed organismi vari, reperiti dal COMITATO stesso, anche da un budget annuale messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

Tale budget verrà erogato al COMITATO su presentazione, entro il 30 Settembre di ogni anno, di dettagliati programmi annuali ai quali dovranno seguire i relativi rendiconti sull'impiego dei fondi assegnati.

ART. 10 SCIoglimento DEL COMITATO

In caso di scioglimento, le attrezzature e gli altri beni di cui il COMITATO disponesse per le sue attività, vengono trasferiti all'Amministrazione Comunale.